

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025

301/2025/R/GAS

ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI DEROGA AL RISPETTO DEI TERMINI TEMPORALI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 9 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 569/2019/R/GAS, PER DUE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1346^a riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 624/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 635/2023/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14, comma 9 della RQDG, prevede che:
 - l'impresa distributrice che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, pvc, cemento amianto, altro materiale non previsto dalle norme tecniche, sia tenuta a provvedere alla loro completa sostituzione con condotte in materiali conformi alle norme tecniche vigenti o al loro completo risanamento o dismissione, entro il 31 dicembre 2025;
 - con riferimento alla lunghezza delle condotte sopra menzionate in esercizio al 31 dicembre 2019 e non ancora sostituite o risanate, l'impresa distributrice debba provvedere alla sostituzione o al risanamento o dismissione di tali condotte:
 - a) entro il 31 dicembre 2022 nella misura minima del 30%;
 - b) entro il 31 dicembre 2024 nella misura minima del 75%;
 - in caso di situazioni particolari, nelle quali non risulti oggettivamente possibile il rispetto delle tempistiche sopra indicate, l'impresa distributrice possa

presentare all’Autorità, entro il 30 giugno 2021, un’istanza di deroga al rispetto dei termini temporali di cui sopra; e che detta istanza, opportunamente motivata e dettagliata, debba contenere un piano vincolante di risanamento/sostituzione.

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di giugno 2024 la società AcegasApsAmga S.p.A. (di seguito: Acegas) ha segnalato agli uffici della Direzione DSME le sopravvenute difficoltà che le impedivano, per l’impianto di distribuzione denominato “Trieste” (id 34329), il rispetto dell’obbligo di sostituzione del 75% della rete in materiale critico entro il 31 dicembre 2024, precisando che, pur avendo rispettato l’obbligo di sostituzione del 30% delle condotte non a norma entro il termine del 31 dicembre 2022, aveva raggiunto nel mese di giugno 2024 una percentuale di sostituzione delle condotte pari a circa il 45% del totale, a causa dell’emergere di situazioni particolari, alla stessa non imputabili, che non permettevano il rispetto delle tempistiche disposte dall’articolo 14, comma 9 della RQDG; in particolare tra queste: (i) la scarsa accessibilità dei luoghi in cui è necessario intervenire, (ii) i vincoli al numero di cantieri contemporanei imposti dall’amministrazione comunale e (iii) l’elevata incidenza di impianti d’utenza non a norma e la conseguente necessità di azioni a carico dei privati per il loro adeguamento prima di poter procedere alla sostituzione delle condotte non a norma; la società ha pertanto richiesto di poter essere rimessa nei termini per la presentazione dell’istanza di deroga di cui al richiamato articolo 14, comma 9 della RQDG rispetto alle scadenze ivi previste del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025;
- con comunicazione del 30 luglio 2024 (prot. 55322 di pari data), integrata successivamente con note del 29 novembre 2024 (prot. 83902 del 2 dicembre 2024) e 1 aprile 2025 (prot. 22452 di pari data), Acegas ha precisato la suddetta richiesta di ammissione oltre termine, corredata da articolata e documentata istanza di deroga al rispetto dei termini temporali ai sensi dell’articolo 14, comma 9 della RQDG, relativamente al raggiungimento sia dell’obiettivo intermedio al 31 dicembre 2024 (75%) sia di quello finale al 31 dicembre 2025 (100%), allegando un’istanza dettagliata di piano di risanamento/sostituzione, il parere favorevole dell’Ente concedente e un documento di valutazione dei rischi finalizzato a definire un ordine di priorità delle sostituzioni della rete in materiale critico;
- la società Acegas si è inoltre impegnata a comunicare annualmente all’Autorità lo stato di avanzamento dei lavori e ad ispezionare i tratti di rete in materiale critico, su base semestrale anziché annuale (come prevede l’articolo 14, comma 2, lettera c), della RQDG);
- con comunicazione del 9 giugno 2025 (prot. 40815) la Direzione DSME ha rappresentato alla società gli esiti degli approfondimenti condotti sulla documentazione e sulle informazioni acquisite, evidenziando che da queste emerge che la società, pur essendo riuscita a rispettare il primo obiettivo del 30% di risanamento fissato dalla norma al 31 dicembre 2022, per obiettive evenienze

sopravvenute, a essa non imputabili, si è trovata nell'impossibilità di rispettare le successive scadenze e, conseguentemente, si è prontamente attivata per essere rimessa nei termini e ottenere una deroga rispetto agli altri due obiettivi di risanamento; conseguentemente, la Direzione DSME ha prospettato l'intenzione di proporre all'Autorità l'accoglimento dell'istanza di deroga, coerente col cronoprogramma e altre condizioni ivi indicate;

- rispetto alla predetta comunicazione degli Uffici dell'Autorità, la società non ha formulato osservazioni, né riserve.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- anche la società Amag Reti Gas S.p.A. (di seguito: Amag), con comunicazione prot. Autorità 84575 del 3 dicembre 2024, ha segnalato agli uffici della Direzione DSME le sopravvenute difficoltà che impedivano per l'impianto di distribuzione "Alessandria" (id 34472) il rispetto dell'obbligo di sostituzione del 75% della rete in materiale critico entro il 31 dicembre 2024, a causa dell'emergere di situazioni particolari che non permettevano il rispetto delle tempistiche disposte dall'articolo 14, comma 9 della RQDG; in particolare tra queste: (i) la difficoltà di operare le sostituzioni a causa dell'ubicazione delle condotte nel centro storico, (ii) la difficoltà di pianificazione degli interventi in accordo con l'amministrazione comunale, e (iii) le difficoltà economico-finanziarie riscontrate dalla società; la società ha pertanto richiesto di poter essere rimessa nei termini per la presentazione dell'istanza di deroga di cui al richiamato articolo 14, comma 9 della RQDG rispetto alle scadenze ivi previste del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025;
- con comunicazione del 28 febbraio 2025 (prot. 14577 del 3 marzo 2025), integrata successivamente con nota del 18 aprile 2025 (prot. 27740 di pari data), Amag ha precisato la suddetta istanza di ammissione oltre il termine corredata dalla suddetta istanza di deroga al rispetto dei termini temporali ai sensi dell'articolo 14, comma 9 della RQDG, relativamente al raggiungimento sia dell'obiettivo intermedio del 31 dicembre 2024 (75%), sia di quello finale del 31 dicembre 2025 (100%), allegando una proposta di piano di risanamento/sostituzione e il parere favorevole dell'Ente concedente;
- la società Amag si è inoltre impegnata a comunicare annualmente all'Autorità lo stato di avanzamento lavori e a ispezionare i tratti di rete in materiale critico, su base semestrale anziché annuale (come prevede l'articolo 14, comma 2, lettera c), della RQDG);
- con comunicazione del 9 giugno 2025 (prot. 40816), che deve intendersi qui interamente richiamata, la Direzione DSME ha rappresentato alla società gli esiti degli approfondimenti condotti sulla documentazione e sulle informazioni acquisite, rilevando che la società non è riuscita a rispettare il primo obiettivo del 30% di risanamento fissato dalla norma al 31 dicembre 2022 e non ha fornito evidenze tali da comprovare la presenza di elementi oggettivi e sopravvenuti, non imputabili alla società, che le hanno impedito di rispettare gli obiettivi di partenza

e intermedio; infatti, solo dopo l'esecuzione delle attività ispettive compiute dall'Autorità sull'impianto, che hanno portato ad accertare l'omesso conseguimento dell'obiettivo di partenza del 31 dicembre 2022, la società si è attivata al fine di tentare di porre rimedio alla situazione di inadempimento che si sarebbe verificata anche con riferimento alle successive scadenze previste dalla regolazione della qualità di cui all'articolo 14, comma 9 della RQDG e ha presentato un piano di risanamento e cronoprogramma degli interventi attendibile; conseguentemente, la Direzione DSME ha prospettato l'intenzione di proporre all'Autorità l'accoglimento dell'istanza di deroga limitatamente all'obiettivo finale del 31 dicembre 2025, coerente col cronoprogramma e ad altre condizioni ivi indicate;

- rispetto alla predetta comunicazione degli Uffici dell'Autorità, la società non ha formulato osservazioni, né riserve.

RITENUTO CHE:

- la sostituzione o il risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, pvc, cemento amianto, altro materiale non previsto dalle norme tecniche, costituisca una finalità da perseguire con priorità, per la gestione in sicurezza degli impianti di distribuzione, per la tutela della sicurezza di cose e persone;
- l'istanza presentata dalla società Acegas sia opportunamente motivata e dettagliata, risultando condivisibili le considerazioni degli uffici sulla non imputabilità alla stessa degli elementi sopravvenuti che hanno determinato un ritardo tale da non consentire di rispettare le altre date obiettivo previste dall'articolo 14, comma 9 della RQDG; e che pertanto sia opportuno accogliere detta istanza di deroga nei termini ivi precisati;
- la società Amag, pur non avendo fornito elementi oggettivi e sopravvenuti, non imputabili alla società, che le avrebbero impedito di rispettare gli obiettivi di partenza e intermedio (del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2024), ha presentato, al fine di porre rimedio alla situazione di inadempimento con riferimento alle scadenze previste dalla regolazione della qualità, un piano di risanamento e cronoprogramma degli interventi attendibile; e che pertanto sia opportuno accogliere l'istanza di deroga limitatamente al termine finale del 100% previsto per il 31 dicembre 2025, prevedendone un differimento coerente col cronoprogramma presentato dalla stessa società;
- sia pertanto necessario imporre alle società di cui sopra di rispettare i nuovi termini previsti per l'esecuzione delle suddette attività di risanamento/sostituzione delle condotte in materiali non conformi alle norme tecniche vigenti indicati nelle rispettive istanze, anche se tali attività si completeranno oltre il termine del presente periodo di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas;
- sia inoltre opportuno, in coerenza con quanto prospettato nelle comunicazioni della Direzione DSME sopra richiamate, prevedere che le imprese distributrici in

parola effettivo, per tutta la durata del piano vincolante di risanamento/sostituzione, la ricerca programmata delle dispersioni sui tratti di rete in materiale critico con cadenza semestrale e comunichino alla Direzione DSME, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le altre, le seguenti informazioni: elenco delle vie oggetto di ispezione, lunghezza in metri del tratto di rete in materiale critico ispezionato (distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP) e numero di dispersioni localizzate suddivise in base alla classificazione indicata nella RQDG

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga al rispetto dei termini di cui all'articolo 14, comma 9 della RQDG presentata dall'impresa di distribuzione AcegasApsAmga S.p.A.;
2. di accogliere l'istanza di deroga al rispetto dei termini di cui all'articolo 14, comma 9 della RQDG presentata dall'impresa di distribuzione Amag Reti Gas S.p.A., limitatamente all'obiettivo finale del 100%;
3. di prevedere che le imprese di distribuzione di cui ai punti 1 e 2:
 - a. provvedano ad effettuare la ricerca programmata delle dispersioni sui tratti di rete in materiale critico di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della RQDG con cadenza semestrale, anziché annuale, per tutta la durata del piano vincolante di risanamento/sostituzione oggetto delle istanze di cui ai precedenti punti 1 e 2;
 - b. comunichino alla Direzione DSME, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla rete in materiale non previsto dalle norme tecniche ispezionata al 31 dicembre dell'anno precedente, gli esiti delle attività di cui alla precedente lettera a. fornendo il seguente *set* informativo minimo: elenco delle vie oggetto di ispezione, lunghezza in metri del tratto di rete in materiale critico ispezionato (distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP) e numero di dispersioni localizzate suddivise in base alla classificazione indicata nella RQDG;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di distribuzione AcegasApsAmga S.p.A. e Amag Reti Gas S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini